



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ionio

Decreto n° 43 / 18
del 20/04 / 2018
Direzione competente: SG/GARE/TEC

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 per l'appalto di esecuzione dei lavori di rettifica, allargamento ed adeguamento strutturale della banchina di levante del molo San Cataldo e consolidamento della calata 1 del porto di Taranto.

Esclusione del concorrente costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa/Gianni Rotice Srl dalla procedura di affidamento.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione, con Decreto n. 120/16 del 15.12.2016, ha avviato ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 la procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori *de quibus*;
- Il bando di gara, pubblicato in data 8.11.2016, ha previsto che le offerte dovessero pervenire entro il termine perentorio del giorno 14.12.2016;
- l'AdSp, atteso il protrarsi della procedura di gara a seguito del contenzioso promosso da un partecipante avverso le ammissioni, ha chiesto con foglio n. 17110 del 23.11.2017 a tutti i concorrenti di rinnovare a pena di esclusione, per la seconda volta per ulteriori 180 giorni, il periodo di validità della propria offerta e di prorogare - per il medesimo periodo - quello della garanzia provvisoria prestata, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione alla procedura *de qua*;
- la costituenda ATI C.C.C. Spa/Gianni Rotice Srl ha prodotto, in data 7.12.2017, una garanzia costituita da assegni circolari per un importo complessivo di € 222.045,00;
- l'Amministrazione, con foglio n. 2469 del 6.2.2018, ha evidenziato alla predetta costituenda Associazione la necessità - ai sensi e per gli effetti dell'art. 93, co. 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - che tale garanzia fosse integrata con la formalizzazione dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice da parte di uno dei soggetti fideiussori individuati ai sensi dell'articolo 93, co. 3 della normativa medesima;
- l'ATI summenzionata, con riscontro del 14.2.2018, ha dichiarato di non essere tenuta <<... a presentare dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione provvisoria da parte di uno dei soggetti fideiussori individuati al comma 3 dell'art. 93 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i...>> in quanto, come previsto dal comma 8 del citato art. 93 novellato dal D.lgs. 56/2017, detto impegno non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- l'Amministrazione, con foglio n. 4245 in data 5.3.2018, ha affermato di avere applicato le prescrizioni normative vigenti, *ratione temporis*, al momento della pubblicazione del bando di gara (precedente all'entrata in vigore del c.d. "correttivo appalti", *id est* 20.5.2017) e, pertanto, ha ribadito la necessità che l'operatore economico integrasse come richiesto la cauzione provvisoria, entro il termine indicato, ed evidenziando come, in mancanza, si sarebbe proceduto all'esclusione del soggetto dalla procedura di gara "...trattandosi di adempimento previsto dalla normativa e pacificamente occorrente ai fini della gara stessa.";
- i concorrenti in ATI, con nota n. 426 del 16.3.2018, hanno comunicato di essersi <<... attivati per ottenere l'impegno del fideiussore al rilascio della cauzione definitiva...>> e hanno chiesto, nel contempo, la proroga di giorni cinque per la successiva trasmissione. Proroga concessa dall'Amministrazione con foglio n. 5179 in data 20.3.2018;
- l'ATI precitata, con nota n. 468 in data 26.3.2018 - mutando il proprio intendimento - ha rappresentato come, avendo prestato la garanzia provvisoria a mezzo di assegni circolari (equiparabili al denaro contante), non sussistesse l'obbligo di integrazione mediante l'impegno fideiussorio;
- l'AdSP, con Delibera n. 133 del 4.4.2018, ha disposto l'aggiudicazione efficace - ex art. 32, co. 7 del D.lgs. 50/2016 - dell'appalto in oggetto in favore di DORONZO INFRASTRUTTURE Srl.

DATO ATTO CHE la garanzia fideiussoria presentata dal concorrente costituenda ATI C.C.C. Spa/Gianni Rotice Srl unitamente all'offerta di gara, fosse regolarmente corredata dall'impegno al rilascio della cauzione definitiva.

CONSIDERATO CHE

- la presentazione di una cauzione provvisoria priva dell'impegno del fideiussore a stipulare la cauzione definitiva non possa costituire - nella fase successiva a quella di presentazione dell'offerta e afferente la proroga del periodo di efficacia della garanzia provvisoria - causa automatica di esclusione e risulti applicabile l'istituto del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, co. 9 del D.lgs. 50/2016 (Cfr. Pareri di precontenzioso ANAC nn. 216 e 93, rispettivamente in data 02.12.2015 e 8.02.2017);

- l'operatore economico, come innanzi esposto, non ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 93, co. 8 del D.lgs. 50/2016 nonostante l'applicazione del soccorso istruttorio da parte dell'Amministrazione.

RITENUTO necessario - per il rispetto della *par condicio* tra i tutti i partecipanti di una gara - che anche nel caso di presentazione di una cauzione provvisoria mediante assegno circolare debba esserci la dichiarazione di impegno del fideiussore a stipulare la cauzione definitiva. Ciò in quanto il versamento in contanti della garanzia provvisoria non è idoneo a soddisfare le esigenze di tutela a cui è preordinata la costituzione della garanzia definitiva (Cfr. precitati pareri ANAC nn. 216 del 02.12.2015 e n. 93 del 08.02.2017; Cons. Stato sent. nn. 721/2018 e 3398/2013).

REPUTATO CHE l'azione della P.A. debba essere improntata, oltre che ai principi di buon andamento ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., anche a quelli generali di derivazione comunitaria di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 in materia di aggiudicazione ed esecuzione di appalti pubblici, tra i quali quelli di libera concorrenza e di non discriminazione, oltre che i criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza di cui all'art. 1 della L. 241/1990 e s.m.i.

VALUTATO di dover procedere ad una contemperazione amministrativa dei principi eurolunitari di *par condicio competitorum* e *favor participationis*. La tendenza a favorire la più ampia partecipazione possibile da parte delle imprese alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, che attiene specificamente all'aspetto relativo alla tutela della concorrenza "per il mercato", deve essere necessariamente bilanciata con l'esigenza di predisporre regole certe a tutela della concorrenza "nel mercato", che garantiscano la parità di trattamento tra le imprese concorrenti in vista della scelta, da parte della Stazione appaltante, del migliore contraente.

CONSIDERATO

Il pubblico interesse costituito, nel caso in specie:

- dalla necessità di selezionare un Soggetto "*idoneo*" (in possesso dei requisiti di partecipazione *ex lege*, sia di ordine generale che speciale) in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti operino esclusivamente Soggetti, per l'appunto, "*idonei*" sotto tali profili;
- dal rispetto della *par condicio* tra i concorrenti della procedura di affidamento *de qua*, ai quali è stato chiesto di prorogare il periodo di efficacia della polizza fideiussoria per ulteriori 180 giorni (Cfr. foglio n. 17110 cit.);
- dalla tutela del corretto svolgimento della gara.

ATTESO CHE il principio del *favor participationis* ha trovato larga applicazione da parte della S.A. che, graduando la gravità della carenza formale dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva nella diversa e successiva (rispetto alla presentazione delle offerte) fase di richiesta di proroga del periodo di efficacia della garanzia ha, di conseguenza, calibrato la propria attività amministrativa, ritenendo soccorribile la mancanza di che trattasi.

VISTA la graduatoria finale di gara di cui alla Delibera n. 133/2018 cit., nella quale la costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa/Gianni Rotice Srl è risultata seconda graduata.

SENTITO il Segretario Generale ex art. 10 della L. 84/1994 e smi.

LETTI ED APPLICATI:

- il D.lgs. 50/2016 e smi;
- l'art. 97 Cost.;
- la L. 241/1990 e smi.

VISTI:

- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 362 del 8.11.2016, di nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;
- la Delibera n. 4/17, in data 18.4.2017, di nomina del Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

DECRETA

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di caducare la Delibera n. 133/18 del 04.04.2018 nella parte in cui ha collocato la costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa/Gianni Rotice Srl al secondo posto della graduatoria;
3. di escludere la costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa/Gianni Rotice Srl dalle successive fasi della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto prefato, per le motivazioni illustrate nel presente atto;
4. di rimodulare, per l'effetto, la graduatoria finale di gara come segue:

N.	Concorrente	Punteggio complessivo	Posizione in graduatoria
12	DORONZO INFRASTRUTTURE S.R.L.	96,780	1
8	R.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.	85,377	2
4	INTERCANTIERI VITTADELLO S.P.A.	78,829	3
1	A.T.I. ORIZZONTALE DA COSTITUIRE ADOR.MARE S.R.L./CAMPANIA NOLEGGI S.R.L.	76,095	4
3	COSTITUENDA A.T.I. ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L./C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L./LCI S.R.L.	68,446	5
2	R.T.I. DA COSTITUIRSI SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.P.A. /CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO "CIRO MENOTTI" S.C.P.A.	64,929	6



5	TREVI S.P.A.	59,922	7
10	SALES S.P.A.	58,051	8
6	ASTALDI S.P.A.	46,622	9
16	SOCIETA' ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.P.A.	46,512	10
14	COSTITUENDO R.T.I. COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI C.M.C. DI RAVENNA SOC.COOP./CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CONS. COOP. SOC.COOP	40,069	11
15	RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L.	39,724	12
11	COSTITUENDA A.T.I. RESEARCH CONSORZIO STABILE SOC. CONS. A R. L./IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE S.R.L.	34,901	13
7	CAMPIONE INDUSTRIES S.P.A.	27,760	14

5. di procedere alla comunicazione dell'esclusione alla costituenda ATI C.C.C. Cantieri Costruzioni Cemento Spa/Gianni Rotice Srl ed ai concorrenti ammessi in gara in ossequio a quanto stabilito dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016, mediante trasmissione via PEC del presente Decreto;
6. di pubblicare il presente atto, ex art. 29, co. 1 del D.lgs. 50/2016, sul profilo di committente dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
7. di dare mandato alle competenti Direzioni/Sezioni per la predisposizione e/o adozione degli atti ed adempimenti conseguenti.

visto:

il Segretario Generale
dott. Fulvio Lino DI BLASIO (*)

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio PRETE (*)

(*) Originale firmato e custodito agli atti di quest'Amministrazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

Data iniziale di pubblicazione sul profilo del committente: 24.04.2018

Pagina 4 di 4